

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26/05/81 presso la direzione della Ditta SOL-CARNI s.n.c. di Castelvetro

F R A

il Sig. FIANDRI GEMINIANO amministratore delegato

E

la rappresentanza sindacale aziendale, assistita dalla F.I.L.I.A. di Modena nella persona del Sig. BORRI ATHOS si è convenuto quanto segue:

1) OCCUPAZIONE INVESTIMENTI

la Direzione Aziendale, nel confermare il proprio orientamento a proseguire nelle ricerche relative all'evoluzione del mercato e delle tecnologie tese a rafforzare l'efficienza produttiva ed a tutelare l'occupazione, conviene di dare concreta attuazione a quanto previsto nella premessa del vigente C.C.N.L. per quanto riguarda i diritti di informazione sulle eventuali ristrutturazioni aziendali e/o delle diversificazioni produttive e sui relativi problemi occupazionali attraverso un incontro annuale che verrà realizzato su richiesta del C.d.F.

2) SERVIZIO MENSA AZIENDALE

Per i lavoratori che intendono beneficiare del servizio mensa, la direzione aziendale contribuirà al costo di un pasto giornaliero nella misura del 50% si concorda inoltre che ad ogni variazione di aumento richiesto dalla Ditta fornitrice del pasto, detti aumenti saranno ripartiti sempre nella misura del 50%.

3) AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Premesso che gli attuali reparti di lavorazione sono in linea con lo standard ambientale per quanto attiene alla sicurezza ed al rispetto della normativa esistente in materia, l'azienda si dichiara disponibile ad affrontare il problema con il C.d.F. ove richiesto, nel rispetto della normativa di legge contrattuale, legge 300 e art. 55 del CCNL.

Si concorda inoltre di riconoscere ai lavoratori il diritto ad un permesso retribuito annuale per il tempo necessario a rinnovare il tesserino Sanitario individuale.

4) INDENNITA' VARIE - GENERI IN NATURA

Viene stabilito in applicazione degli articoli 30 e 48 del CCNL una indennità sostitutiva in cifra fissa ed uguale per tutti equivalente a lire 45.000 con decorrenza retributiva dal 1° Maggio 1981 (sono fatte salve le condizioni di maggior favore)

./.

5) INDENNITA' MALATTIA - INFORTUNIO

Viene concordato e stabilito che agli effetti del trattamento economico, l'Azienda su documentazioni redatte dagli enti preposti INPS ex INAM e INAIL corrisponderà anticipatamente ad ogni fine mese il salario mensile al 100% per i casi appunto di malattia e infortunio.

6) PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione Aziendale di L. 50.000 mensili, viene aumentato in cifra fissa ed uguale per tutti i dipendenti nelle seguenti misure:

da L. 50.000 più L. 20.000 = tot. L. 70.000 dal 1/5/81

da L. 70.000 più L. 20.000 = tot. L. 90.000 dal 1/1/82

7) RIPARAMETRAZIONE NUOVI MINIMI TABELLARI

Si conviene che le cifre necessarie a raggiungere i nuovi minimi riparametrati in vigore dal 1° Gennaio 1982 come previsto dal CCNL si attingeranno dalle indennità varie a dai generi in natura monetizzati aziendali.

Qualora dette cifre non bastassero per i suddetti trasferimenti si attingeranno dalle voci richiamate in nota dell'art. 24 del CCNL.

7) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo aziendale decorre dal 1° Maggio 1981 e scadrà il 31 Dicembre 1982. Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL dell'1/5/1980.

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO

(seguono firme)